

Bruxelles, 11 ottobre 2024
(OR. en)

14173/24

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0237(COD)**

**CODEC 1889
STATIS 103
ECOFIN 1098
PE 227**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo e procedura di rettifica (Strasburgo, 13 marzo 2024 e 8 ottobre 2024)

I. INTRODUZIONE

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo legislativo in questione.

Il fascicolo doveva essere² sottoposto a procedura di rettifica³ al Parlamento europeo dopo l'adozione della posizione in prima lettura da parte del Parlamento europeo uscente.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

² Doc. 10819/24 + COR 1.

³ Articolo 251 del regolamento del Parlamento europeo.

II. VOTAZIONI

Nella seduta del 13 marzo 2024 il Parlamento europeo ha adottato l'emendamento 2 (senza messa a punto da parte dei giuristi-linguisti) alla proposta della Commissione e una risoluzione legislativa, che costituiscono la posizione del Parlamento europeo in prima lettura. Tale posizione rispecchia quanto convenuto provvisoriamente tra le istituzioni.

In seguito alla messa a punto da parte dei giuristi-linguisti del testo adottato, l'8 ottobre 2024 il Parlamento europeo ha approvato una rettifica alla posizione adottata in prima lettura.

Con tale rettifica, il Consiglio dovrebbe essere in grado di approvare la posizione del Parlamento europeo riportata in allegato⁴, concludendo in tal modo la prima lettura per entrambe le istituzioni.

L'atto sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento europeo.

⁴ Il testo della rettifica è riportato nell'allegato. È presentato sotto forma di testo consolidato in cui le modifiche alla proposta della Commissione sono evidenziate in neretto e corsivo. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

P9_TA(2024)0152

Modifica del regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2024 sulla proposta

di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica

il regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee

(COM(2023)0402 -- C9-0246/2023 – 2023/0237(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0402),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0246/2023),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere della Banca centrale europea del 28 settembre 2023¹,
 - visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 21 febbraio 2024, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0386/2023),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca,

¹ GU C, C/2023/1032, 20.11.2023, ELI : <http://data.europa.eu/eli/C/2023/1032/oj>.

la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee

(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

*visto il parere della Banca centrale europea*⁶,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria⁷,

⁶ **GU C, C/2023/1032, 20.11.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2023/1032/oj>.**

⁷ Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2024.

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ istituisce il quadro giuridico a livello dell'Unione per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee.
- (2) Il regolamento (CE) n. 223/2009 è stato modificato dal regolamento (UE) 2015/759 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹ al fine di rafforzare ulteriormente la governance del sistema statistico europeo (SSE), in particolare la sua indipendenza professionale. Tale governance rafforzata si è dimostrata efficace.

⁸ Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

⁹ Regolamento (UE) 2015/759 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009, relativo alle statistiche europee (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 90).

- (3) *Il 6 marzo 2023 il Comitato consultivo europeo per la governance statistica (ESGAB) ha pubblicato la sua relazione annuale per il 2022. Come indicato nella relazione, garantire l'indipendenza professionale è fondamentale per fornire statistiche europee obiettive e imparziali e per rafforzare la fiducia del pubblico nelle decisioni e nelle politiche che si basano su di esse. Pertanto, gli Stati membri e la Commissione devono seguire le migliori prassi internazionali per quanto riguarda la selezione, la nomina e la revoca degli organi di vertice degli istituti nazionali di statistica (INS) e del direttore generale della Commissione (Eurostat), rispettivamente, sulla base di chiari criteri professionali come la reputazione statistica e un elevato livello di competenza nel settore statistico. I motivi di una risoluzione anticipata del contratto non devono compromettere l'indipendenza professionale; devono essere debitamente giustificati, specificati e comunicati in modo appropriato, nel rispetto dei diritti della persona interessata. Inoltre, la Commissione (Eurostat) deve informare l'ESGAB di eventuali gravi preoccupazioni in merito all'attuazione del codice delle statistiche europee, considerando l'importante ruolo dell'ESGAB quale organismo dell'Unione incaricato di fornire una valutazione indipendente dell'attuazione del codice delle statistiche europee da parte dell'SSE e una consulenza per rafforzare la fiducia degli utenti nelle statistiche europee.*

- (4) La trasformazione digitale ha introdotto una realtà radicalmente diversa e creato un nuovo ambiente con nuove esigenze in materia di statistiche europee. Inoltre, ***i recenti eventi umanitari e politici, come la pandemia di COVID-19 e la crisi energetica e del costo della vita*** innescata dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, hanno amplificato le richieste e le aspettative di statistiche europee più tempestive, più frequenti e più dettagliate, necessarie per ***sostenere*** il processo decisionale dell'UE e garantire la migliore risposta possibile dell'Unione alle crisi.
- (5) ***Possono verificarsi situazioni di crisi in cui occorrono statistiche europee innovative e in tempi rapidi per rispondere a esigenze politiche urgenti. Ad esempio, la mancanza di dati tempestivi sui profitti unitari e sui profitti delle imprese ostacola gli sforzi dei responsabili politici tesi a valutare in modo esaustivo la questione dei rincari in un momento in cui vengono condotte ricerche sull'impatto delle politiche aziendali come possibile fattore di inflazione. È pertanto fondamentale stabilire procedure per rispondere alle esigenze politiche urgenti in materia di statistiche europee.***

- (6) Per rispondere alle crescenti richieste e aspettative in materia di statistiche europee più tempestive, più frequenti e più dettagliate, nonché di risposte più rapide e coordinate dell'SSE alle esigenze statistiche urgenti in tempi di crisi, è necessario modificare il regolamento (CE) n. 223/2009. Scopo del presente regolamento modificativo è garantire la costante pertinenza delle statistiche europee tenendo conto delle esigenze più complesse e in evoluzione degli utenti, in particolare sfruttando appieno il potenziale delle fonti di dati e delle tecnologie digitali, consentendone *l'utilizzo* per le statistiche europee, rendendo l'SSE più agile e in grado di rispondere in modo efficace e rapido alle crisi, *consentendo* la condivisione dei dati e rafforzando il coordinamento tra i partner dell'SSE.
- (7) Per rispecchiare la realtà odierna e l'ambiente digitale in cui opera l'SSE, è opportuno introdurre nel regolamento (CE) n. 223/2009 definizioni nuove o aggiornate per chiarire i concetti di "dati", "metadati", "*titolare* dei dati", ■ "fonte di dati", "*accesso ai dati*" e "uso a fini statistici".

- (8) *Eventi recenti come la pandemia di COVID-19 e la crisi energetica e del costo della vita innescate dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina hanno dimostrato che la disponibilità di statistiche europee tempestive, affidabili e comparabili è essenziale per l'efficacia della risposta delle autorità pubbliche alle situazioni di emergenza. L'SSE dovrebbe pertanto avere la possibilità di avviare rapidamente azioni coordinate qualora emergano esigenze urgenti in termini di dati e statistiche al di fuori del quadro di pianificazione regolare, soprattutto in tempi di crisi riconosciuti da atti giuridici dell'Unione, quali la decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 del Consiglio¹⁰, la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹, il regolamento (UE) 2016/369 del Consiglio¹², il regolamento (UE) 2022/2372 del Consiglio¹³ e un regolamento che istituisce un quadro di misure relative alle emergenze nel mercato interno e alla resilienza nel mercato interno (regolamento relativo alle emergenze e alla resilienza nel mercato interno). In tale situazione il titolare dei dati dovrebbe rendere disponibili, su richiesta, dati per un INS o la Commissione (Eurostat), ogniquale volta uno di essi dimostri la necessità eccezionale di utilizzare i dati richiesti, conformemente alle disposizioni stabilite nel regolamento (UE) 2023/2854 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴. La Commissione (Eurostat) dovrebbe essere in grado di realizzare azioni statistiche urgenti in stretta collaborazione con il comitato del sistema statistico europeo (comitato dell'SSE). Gli INS e le altre autorità nazionali responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee ("altre autorità nazionali") dovrebbero poter partecipare a tali azioni su base volontaria.*

¹⁰ *Decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativa ai dispositivi integrati dell'UE per la risposta politica alle crisi (GU L 320 del 17.12.2018, pag. 28).*

¹¹ *Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).*

¹² *Regolamento (UE) 2016/369 del Consiglio, del 15 marzo 2016, sulla fornitura di sostegno di emergenza all'interno dell'Unione (GU L 70 del 16.3.2016, pag. 1).*

¹³ *Regolamento (UE) 2022/2372 del Consiglio, del 24 ottobre 2022, relativo a un quadro di misure volte a garantire la fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi in caso di un'emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione (GU L 314 del 6.12.2022, pag. 64).*

¹⁴ *Regolamento (UE) 2023/2854 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sui dati) (GU L, 2023/2854, 22.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2854/oj>).*

- (9) L'accesso a nuove fonti di dati, ***compresi i big data***, che emergono ***dai*** servizi digitali e ***dall'***internet delle cose e ***l'utilizzo*** di tali fonti stanno diventando fondamentali per produrre statistiche europee tempestive, adeguatamente frequenti e sufficientemente dettagliate in modo più efficiente e meno oneroso. ***Queste nuove fonti di dati costituiscono inoltre un importante contributo alla costituzione di basi di campionamento statistico ai fini dell'SSE.*** Dovrebbe pertanto essere garantito l'accesso a nuove fonti di dati in generale e in particolare a dati detenuti da soggetti privati per lo sviluppo e la produzione di statistiche ufficiali europee in modo sostenibile e secondo norme eque, chiare, prevedibili e ***proporzionali, conformemente al quadro dell'Unione in materia di diritti fondamentali.*** ***L'accesso ai dati detenuti da soggetti privati dovrebbe essere garantito conformemente al principio dell'efficacia in termini di costi e non dovrebbe comportare oneri eccessivi per gli operatori economici, come sancito dall'articolo 338, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).***
- (10) ***Per dati detenuti da soggetti privati si intende la grande quantità di dati detenuti da soggetti privati ottenuti a seguito della loro attività, che potrebbero essere utilizzati dalle autorità statistiche per produrre statistiche ufficiali. Potrebbero includere, tra l'altro, i dati detenuti dalle organizzazioni della società civile. Tali dati possono essere fondamentali per integrare le statistiche ufficiali e monitorare i progressi economici, sociali e ambientali e, in particolare, i progressi relativi agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. L'uso dei suddetti dati dovrebbe pertanto essere fortemente incoraggiato.***

- (11) L'accesso a nuove fonti di dati, in particolare ai dati detenuti da privati, è una richiesta di lunga data dell'SSE, come dimostrano il documento di sintesi dell'SSE sull'accesso ai dati di interesse pubblico detenuti da privati del novembre 2017 e il documento di sintesi dell'SSE sulla futura proposta relativa alla normativa sui dati del giugno 2021.
- (12) ***L'utilizzo*** dei dati detenuti da privati e di altre nuove fonti di dati dovrebbe essere soggetto a rigorose garanzie giuridiche, tecniche e procedurali, compresa l'applicazione di un elevato livello di sicurezza, riservatezza e rispetto della vita privata, come già sancito dal regolamento (CE) n. 223/2009. ■ L'accesso a dati detenuti da privati dovrebbe essere ***limitato*** solo agli INS, che agiscono in proprio o per conto di ***altre*** autorità ***nazionali*** dell'SSE, e alla Commissione (Eurostat). ***I dati richiesti dovrebbero essere strettamente necessari per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee e di statistiche in fase di sviluppo. Tali dati detenuti da privati dovrebbero essere pseudonimizzati, conformemente all'articolo 89 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵ e all'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶.***

¹⁵ ***Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).***

¹⁶ ***Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).***

- (13) Le richieste di dati *detenuti da privati* da parte degli INS o della Commissione (Eurostat) dovrebbero essere trasparenti e proporzionate in termini di portata e livello di dettaglio. A tale riguardo occorre precisare e spiegare lo scopo della richiesta, l'uso previsto dei dati richiesti, la frequenza e i termini entro i quali i dati devono essere resi disponibili, nonché le modalità operative per la loro messa a disposizione. *Qualsiasi trattamento di dati in relazione a tali richieste dovrebbe lasciare impregiudicati, se del caso, la direttiva n. 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷, il regolamento (UE) 2016/679 e il regolamento (UE) 2018/1725. Poiché le statistiche ufficiali sono un bene pubblico, l'accesso ai dati dovrebbe essere gratuito. Se i dati sono richiesti da un INS, gli Stati membri possono fornire al soggetto privato titolare dei dati una compensazione limitata al servizio di trattamento conformemente alle specifiche richieste, salvo nei casi in cui il diritto nazionale non consenta agli INS o ad altre autorità nazionali di compensare i titolari dei dati. Qualora i dati siano richiesti dalla Commissione (Eurostat), essa dovrebbe proporre al soggetto privato titolare dei dati una compensazione ragionevole limitata allo specifico servizio di trattamento conformemente alle specifiche richieste.*

¹⁷ *Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).*

- (14) Con *l'emissione di* richieste di dati *detenuti da privati*, l'INS o la Commissione (Eurostat) dovrebbero invitare il soggetto privato titolare dei dati a un dialogo per specificare i parametri concreti delle richieste di dati *e ad altre disposizioni specifiche, compreso come* mettere a disposizione i dati, nonché le misure organizzative e tecniche volte a proteggere la riservatezza dei dati e i segreti commerciali, al fine di concludere un accordo su tali aspetti. Se non si conclude alcun accordo entro tre mesi, *o se il* soggetto privato *titolare dei dati non rispetta l'accordo*, l'INS dovrebbe avere la possibilità di *rivolgere una seconda richiesta* al soggetto privato titolare dei dati *affinché metta* a disposizione i dati. Se il soggetto privato titolare dei dati, intenzionalmente o per negligenza, non trasmette i dati **■** entro il termine stabilito o trasmette dati inesatti, incompleti o fuorvianti, *lo Stato membro* o la Commissione *dovrebbero adottare misure di esecuzione, compresa* la possibilità di *imporre* sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, tenendo conto della natura, della gravità, della reiterazione e della durata della violazione, in considerazione dell'interesse pubblico perseguito. *È opportuno fissare gli importi massimi delle* sanzioni adottate *dalla Commissione. La Commissione può pubblicare orientamenti sul calcolo di tale ammende.* Tutte le decisioni prese dalla Commissione a norma del presente regolamento modificativo sono soggette al controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea conformemente al TFUE. La Corte di giustizia dell'Unione europea dovrebbe avere competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le ammende adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 261 TFUE.

- (15) Si dovrebbe incoraggiare un'ulteriore integrazione delle statistiche e delle informazioni geospaziali per consentire un uso più efficiente delle risorse e una migliore integrazione dei dati da parte di diverse organizzazioni pubbliche e per produrre nuovi risultati statistici, come l'analisi spaziale, e per migliorare la visualizzazione e la diffusione dei dati. Questa maggiore integrazione sosterrrebbe il processo decisionale e il monitoraggio degli obiettivi politici sia a livello dell'Unione che a livello nazionale.
- (16) *La Commissione (Eurostat), gli INS e altre autorità nazionali dovrebbero adoperarsi per fornire l'accesso alle loro banche dati, ai metadati pertinenti e ad altri documenti utili per la valutazione della qualità utilizzando tecnologie aggiornate e di facile impiego.*
- (17) *Anche il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) sviluppa, produce e diffonde statistiche europee, utilizzando tuttavia un quadro giuridico distinto che rispecchia la struttura di governance del SEBC. Sono necessari una stretta cooperazione e un appropriato coordinamento tra l'SSE e il SEBC, segnatamente al fine di promuovere lo scambio di dati tra i due sistemi esclusivamente a fini statistici, in linea con l'articolo 338, paragrafo 1, TFUE e l'articolo 5 del protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. Inoltre il regolamento (CE) n. 223/2009 dovrebbe applicarsi fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio¹⁸.*

¹⁸ *Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8).*

- (18) *Lo scambio di dati riservati contribuisce a migliorare la qualità delle statistiche europee. L'SSE si è adoperata attivamente per sviluppare ulteriormente tale scambio di dati, anche prevedendo la trasmissione di dati riservati in varie legislazioni settoriali. Tali sforzi dovrebbero essere proseguiti. Lo scambio reciproco di dati riservati dovrebbe essere consentito sia all'interno dell'SSE sia tra l'SSE e il SEBC, ove necessario per lo sviluppo, la produzione e la diffusione efficienti di statistiche europee o per migliorare la qualità delle stesse. Se i dati riservati sono stati trasmessi alla Commissione (Eurostat), dovrebbe essere richiesto il benestare dell'INS o dell'altra autorità nazionale che ha fornito i dati.*
- (19) *È necessario garantire che gli organismi pubblici e semipubblici nazionali responsabili delle fonti di dati, delle banche dati o dei sistemi di interoperabilità amministrativi o di dati pertinenti per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee consentano agli INS e ad altre autorità nazionali di consultare, utilizzare e integrare gratuitamente tali dati in tempo e con frequenza sufficiente ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee. Gli Stati membri dovrebbero far sì che sia possibile costituire basi di campionamento statistico sulla base dei pertinenti dati amministrativi degli INS e di altre autorità nazionali.*

- (20) *Dovrebbe essere ulteriormente incoraggiato l'utilizzo di statistiche multi-fonte, con statistiche sviluppate o prodotte sulla base di una varietà di fonti di dati, anche mediante tecniche di modellizzazione e altri metodi statistici o approcci innovativi.*
- (21) Laddove le attività da svolgere a norma del regolamento (CE) n. 223/2009 comportassero il trattamento di dati personali *a fini statistici ufficiali in conformità al mandato conferito alle autorità statistiche di richiedere dati personali in base alla descrizione metodologica specifica di ciascun prodotto statistico*, tale trattamento dovrebbe essere conforme alla normativa pertinente dell'UE in materia di protezione dei dati personali, ossia i regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725. Conformemente *ai principi stabiliti* in tali regolamenti, *il suddetto trattamento dovrebbe essere soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato. Tali garanzie dovrebbero assicurare che siano state predisposte misure tecniche e organizzative, in particolare al fine di garantire il rispetto del principio della minimizzazione dei dati. Tra le suddette misure può figurare la pseudonimizzazione.*

- (22) Il trattamento di dati personali da parte degli INS e di altre autorità nazionali ai fini delle statistiche ufficiali, considerato di interesse pubblico, dovrebbe essere oggetto di deroghe e soggetto a garanzie adeguate, conformemente al regolamento (UE) 2016/679. Ad esempio un ulteriore trattamento di dati personali a fini statistici non dovrebbe essere considerato incompatibile con le finalità iniziali per le quali tali dati sono stati raccolti. ***I dati personali trattati a fini statistici nel pubblico interesse sono dati riservati e sono pertanto soggetti al principio di segreto statistico, il che significa che dovrebbero essere utilizzati solo a fini statistici e non dovrebbero mai essere utilizzati per sostenere misure o decisioni riguardanti una determinata persona fisica.*** In tale contesto le garanzie particolari, che dovrebbero essere applicate quando la condivisione dei dati a norma del regolamento (CE) n. 223/2009 richiede il trattamento di dati personali, comprendono ***misure tecniche e organizzative, come tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata, e il rispetto di*** principi di limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza di cui al regolamento (UE) 2016/679 ***e al regolamento (UE) 2018/1725 e ulteriormente elaborati nel codice delle statistiche europee.*** A tale proposito i dati dovrebbero essere condivisi avvalendosi dell'uso di tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata specificamente concepite per attuare tali principi. ***A norma dell'articolo 89, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, il diritto nazionale dovrebbe concedere deroghe allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee da parte degli INS e di altre autorità nazionali, nel rispetto delle garanzie ivi previste.***

- (23) Per essere all'avanguardia nella progressiva integrazione delle nuove tecnologie e informazioni e garantire in tal modo la costante pertinenza delle statistiche europee, è opportuno stabilire norme in base alle quali, nell'ambito di uno sforzo collettivo dell'SSE, le statistiche possano essere sviluppate, ***in base alle esigenze degli utenti***, in settori specifici ***sotto forma di statistiche in fase di sviluppo o di statistiche sperimentali***, al fine di integrarle nella produzione regolare di statistiche europee. Sebbene non soddisfino necessariamente tutti i criteri di qualità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009, tali statistiche dovrebbero essere trattate come statistiche europee. ***La pubblicazione dovrebbe essere accompagnata da informazioni trasparenti sulla qualità delle statistiche in fase di sviluppo o delle statistiche sperimentali.***
- (24) Pur cercando di innovare ■ e sviluppare nuovi risultati statistici, le autorità statistiche nazionali dovrebbero tenere nella massima considerazione le esigenze degli utenti espresse in particolare dai consigli nazionali degli utenti delle statistiche ***o da altri organismi pertinenti***. A livello dell'UE il comitato consultivo europeo di statistica, istituito con decisione n. 234/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹ quale organismo principale dell'Unione che rappresenta gli utenti, i rispondenti e i produttori di statistiche europee, dovrebbe essere informato dalla Commissione sul modo in cui ha tenuto conto dei propri pareri, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di nuove statistiche europee.

¹⁹ Decisione n. 234/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce il comitato consultivo europeo di statistica e che abroga la decisione 91/116/CEE del Consiglio (GU L 73 del 15.3.2008, pag. 13).

- (25) ***Per stare al passo con le più recenti tendenze accademiche e per migliorare la qualità dei dati e dei metodi statistici***, le autorità statistiche dovrebbero promuovere, a livello sia nazionale che europeo, una stretta cooperazione interdisciplinare, strutturata e duratura con gli istituti accademici e di ricerca, in particolare nello sviluppo di nuove statistiche, nella verifica di nuovi metodi e nuove tecnologie e nella promozione dell'innovazione e della sperimentazione. ***Ai fini del regolamento (CE) n. 223/2009, nelle finalità scientifiche dovrebbero rientrare attività di ricerca quali lo sviluppo e la dimostrazione di tecnologie, la ricerca fondamentale e la ricerca applicata.***
- (26) Data la fiducia concessa agli INS e la loro elevata competenza tecnica in materia di gestione ***dei dati e dei metadati*** e qualità e protezione dei dati, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati, conformemente al principio di sussidiarietà, ad assegnare agli INS ***un importante ruolo*** nei quadri nazionali di governance dei dati, ***compresi quelli previsti dal regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰***, con l'obiettivo di promuovere ***la condivisione***, l'integrazione e l'interoperabilità dei dati, la descrizione dei metadati, la garanzia della qualità e la definizione di norme. A tale proposito gli INS e le altre autorità nazionali dovrebbero essere coinvolti nella progettazione iniziale, nello sviluppo successivo e nella cessazione dell'uso ***delle fonti di dati, anche dati o sistemi di interoperabilità amministrativi***. Tale coinvolgimento dovrebbe essere rafforzato, ove pertinente, al fine di garantire, tra l'altro, la coerenza e la qualità dei dati e al fine di ridurre al minimo l'onere di segnalazione.

²⁰ ***Regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (regolamento sulla governance dei dati) (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 1).***

- (27) I dati lecitamente accessibili al pubblico *che permangono accessibili al pubblico secondo il diritto dell'Unione o nazionale* non dovrebbero essere considerati riservati se utilizzati a fini statistici *o per la diffusione di statistiche ricavate da tali dati*.
- (28) Ai fini di una maggiore tempestività a livello dell'Unione, la Commissione (Eurostat) dovrebbe essere autorizzata a diffondere le statistiche europee degli Stati membri non appena pubblicate a livello nazionale, anche qualora queste fossero pubblicate prima dei termini per la presentazione delle statistiche stabiliti nella pertinente legislazione settoriale dell'Unione.
- (29) *La mancanza di coordinamento può dare luogo a inefficienze e incoerenze e sollevare problemi in termini di qualità delle statistiche europee. Le istituzioni e gli organismi dell'Unione dovrebbero consultare sistematicamente la Commissione (Eurostat) in merito alle metodologie statistiche e alla qualità dei dati al momento di sviluppare nuove statistiche nei loro settori di competenza. Il coordinamento dovrebbe estendersi anche ad altre statistiche fondamentali per informare i responsabili politici e i cittadini, in particolare perché la qualità di tali statistiche potrebbe avere ripercussioni sulla reputazione delle statistiche europee.*

- (30) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la modifica del quadro giuridico per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, per motivi di coerenza e comparabilità, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il conseguimento di tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (31) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del regolamento (CE) n. 223/2009, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda ***l'individuazione delle azioni statistiche urgenti e la definizione delle procedure atte a realizzarle***, tra cui le pertinenti prescrizioni in materia di calendario, frequenza e qualità ***che devono applicare gli Stati membri che partecipano volontariamente all'azione statistica urgente, nonché per quanto riguarda l'estensione di tali azioni urgenti e la definizione degli*** aspetti tecnici della condivisione dei dati tra le autorità statistiche ***a norma di tale regolamento***. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio²¹.
- (32) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 e ha espresso un parere il ***6 settembre 2023***.
- (33) Il comitato dell'SSE è stato consultato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

²¹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 223/2009

Il regolamento (CE) n. 223/2009 è così modificato:

1) l'articolo 3 è così modificato:

a) sono inseriti i punti ■ seguenti:

"4 bis) "dati": qualsiasi rappresentazione digitale o non digitale di atti, fatti *o* informazioni *e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni sulle unità osservate*;

4 ter) "metadati": qualsiasi *informazione* che definisce e descrive ■ dati e processi ■ ;

4 quater) "titolare dei dati": una persona fisica o giuridica *o qualsiasi altra entità* che ha il diritto, conformemente *al diritto dell'Unione o nazionale applicabile* ■ , e la capacità di *gestire e* mettere a disposizione *i* dati *ottenuti nell'ambito della propria attività*";

b) sono inseriti i punti ■ seguenti:

"5 bis) "fonte di dati": una fonte che fornisce dati pertinenti *e necessari*, di per sé o in combinazione con dati provenienti da altre fonti, per lo sviluppo e la produzione di statistiche, tra cui indagini, censimenti, dati amministrativi o dati messi a disposizione dai titolari dei dati su richiesta;

5 ter) "accesso ai dati": il trattamento, da parte di un istituto nazionale di statistica, **di altre autorità nazionali** o della Commissione (Eurostat), di dati forniti **o messi a disposizione** da un titolare dei dati ■ , conformemente a specifici requisiti tecnici, giuridici od organizzativi ■ ;";

c) il punto 8 è sostituito dal seguente:

"8) "uso a fini statistici": l'uso esclusivo per lo sviluppo, la produzione **e la diffusione** di analisi e risultati statistici **da parte delle autorità statistiche**, anche per la ricerca e le attività scientifiche ■ o per la costituzione di basi di campionamento;"

■

2) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 16 bis

Risposta statistica alle **esigenze politiche urgenti in situazioni di crisi**

1. La Commissione (Eurostat) esamina le **situazioni di crisi e può realizzare** azioni statistiche **urgenti**, se del caso, ■ secondo le procedure di cui al presente articolo, qualora siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a) è **strettamente** necessario rispondere alle ■ esigenze **politiche urgenti** derivanti **dalla situazione di crisi in questione** a seguito **dell'attivazione** di meccanismi di emergenza **stabiliti** conformemente agli atti giuridici dell'Unione, quali **la decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 del Consiglio* o altri atti giuridici di emergenza dell'Unione**;

■

- b) tali esigenze *politiche* urgenti ■ non possono essere soddisfatte nell'ambito del programma statistico europeo.
2. Le azioni statistiche *urgenti* di cui al paragrafo 1 sono svolte dalla Commissione (Eurostat) a livello dell'Unione *in stretta collaborazione con gli INS e altre autorità nazionali* e possono comprendere:
- a) la produzione di statistiche europee sulla base di nuove *fonti di dati o* rilevazioni dei dati, *tenendo conto degli oneri per i rispondenti e dell'efficacia in termini di costi per gli Stati membri*;
 - b) la messa a disposizione di nuovi indicatori e nuove informazioni statistici sulla base dei dati esistenti;
 - c) lo sviluppo di ■ orientamenti metodologici ■ al fine di garantire che le statistiche degli Stati membri *interessati dalla situazione di crisi* siano comparabili e coerenti;
 - d) un'altra azione coordinata a livello dell'Unione volta a fornire una risposta statistica tempestiva e pertinente alla situazione specifica.

3. Nel valutare la necessità delle azioni statistiche **urgenti** di cui al paragrafo 1, la Commissione (Eurostat) informa e consulta tempestivamente il comitato dell'SSE e tiene **debitamente** conto del suo orientamento professionale. ***Le azioni statistiche urgenti da realizzare sono soggette a un esame preliminare da parte del comitato dell'SSE. A tal fine, la Commissione (Eurostat) fornisce al comitato dell'SSE informazioni approfondite riguardanti le azioni da realizzare, la loro giustificazione in termini di rapporto costi-benefici, gli strumenti e i calendari della loro attuazione, la valutazione dell'onere di risposta per i rispondenti all'indagine e il contributo finanziario dell'Unione atto a coprire i costi incrementali sostenuti dagli INS e da altre autorità nazionali.***
4. Gli **Stati membri** possono decidere, separatamente e a titolo volontario, di partecipare **alle** azioni statistiche **urgenti** di cui al paragrafo 1. ***Tali azioni statistiche urgenti sono pertinenti e coprono le esigenze politiche urgenti derivanti dalla situazione di crisi nell'Unione.*** Nel partecipare ad azioni statistiche **urgenti**, gli **Stati membri** rispettano le prescrizioni comuni **concordate** in materia di calendario, frequenza e qualità dei dati nazionali da fornire alla Commissione (Eurostat).

5. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, **specificare** le azioni statistiche **urgenti** di cui al paragrafo 1 del presente articolo e la procedura per realizzarle, comprese le pertinenti prescrizioni in materia di calendario, frequenza e qualità che devono essere applicate dagli **Stati membri** che partecipano **volontariamente** all'azione statistica **urgente**. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

*Fatte salve le prerogative dell'autorità di bilancio, viene messo a disposizione degli INS e delle altre autorità nazionali di cui all'elenco stabilito a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento un contributo finanziario a titolo del programma per il mercato unico istituito dal regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio** e conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio*** al fine di coprire i costi incrementali sostenuti per l'attuazione di tali azioni statistiche urgenti. Inoltre tali INS e altre autorità nazionali possono chiedere il sostegno di altri programmi finanziari dell'Unione applicabili conformemente alle norme di tali programmi. Gli Stati membri possono altresì chiedere il sostegno dello strumento di sostegno tecnico istituito dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio****. L'importo del contributo finanziario di cui al presente comma è stabilito conformemente alle norme del pertinente programma di finanziamento, fatta salva la disponibilità di finanziamenti, in particolare conformemente alle norme del programma statistico europeo.*

6. Gli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 5 del presente articolo rimangono in vigore per un periodo non superiore *alla durata della situazione di crisi in questione e, in ogni caso, per non più di 12 mesi. In casi debitamente giustificati, tale periodo può essere prorogato mediante un atto di esecuzione di ulteriori 12 mesi. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.*

* *Decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativa ai dispositivi integrati dell'UE per la risposta politica alle crisi (GU L 320 del 17.12.2018, pag. 28).*

** *Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 1).*

*** *Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).*

**** *Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).";*

3) *l'articolo 17 bis* ■ è sostituito dal seguente:

"Articolo 17 bis

Accesso ai dati amministrativi, loro *utilizzo* e integrazione, per lo sviluppo, la produzione *e la diffusione* di statistiche europee

■

1. Gli organismi pubblici *e semipubblici* nazionali *a norma del diritto nazionale* responsabili delle fonti di dati, *delle banche dati o dei sistemi di interoperabilità* amministrativi *o di dati* pertinenti *e necessari* per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee consentono agli INS e alle altre autorità nazionali di consultare, *utilizzare* e integrare gratuitamente tali dati e i metadati pertinenti, in modo tempestivo e con una frequenza *e granularità sufficienti* ai fini *dello sviluppo*, della produzione e della *diffusione* di statistiche *europee*.
2. *Gli INS e la Commissione (Eurostat) sono consultati e partecipano alla progettazione iniziale, allo sviluppo successivo e alla cessazione dell'uso delle fonti di dati, delle banche dati o dei sistemi di interoperabilità amministrativi istituiti e gestiti da altri organismi, facilitando così l'ulteriore uso di tali fonti di dati, banche dati o sistemi di interoperabilità ai fini della produzione di statistiche europee. Essi sono altresì coinvolti nelle attività di standardizzazione per quanto riguarda le fonti di dati, le banche dati o i sistemi di interoperabilità amministrativi rilevanti per la produzione di statistiche europee.*

- 2 bis. Ai fini del presente regolamento, alla Commissione (Eurostat) è consentito, su richiesta, consultare, **utilizzare** e integrare tempestivamente i dati e i metadati pertinenti provenienti dalle banche dati e dai sistemi di interoperabilità gestiti dagli organismi e dalle agenzie dell'Unione, fatti salvi gli atti dell'Unione che istituiscono tali banche dati e sistemi di interoperabilità, ***incluso l'archivio centrale di relazioni e statistiche (CRRS) istituito dal regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio****. A tal fine la Commissione (Eurostat) coopera con gli organismi e le agenzie competenti dell'Unione per specificare i dati e i metadati personalizzati richiesti, le modalità operative per ***l'utilizzo*** dei dati e le necessarie garanzie fisiche e logiche. ***Se i dati e i metadati necessari per le statistiche europee sono disponibili solo nelle banche dati e nei sistemi di interoperabilità gestiti dagli organismi e dalle agenzie dell'Unione, la Commissione (Eurostat) può, su richiesta, condividere tali dati con gli INS competenti o altre autorità nazionali responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee, fatti salvi gli atti dell'Unione che istituiscono tali banche dati e sistemi di interoperabilità.***
3. ***L'accesso e la partecipazione degli INS, delle altre autorità nazionali e della Commissione (Eurostat) previsti ai paragrafi 1, 2 e 2 bis sono limitati alle fonti di dati, alle banche dati o ai sistemi di interoperabilità amministrativi dei rispettivi sistemi di amministrazione pubblica.***
4. ***Le fonti di dati, le banche dati o i sistemi di interoperabilità amministrativi messi a disposizione degli INS, delle altre autorità nazionali e della Commissione (Eurostat) dai rispettivi proprietari ai fini di un loro utilizzo per produrre statistiche europee sono accompagnati dai relativi metadati.***

5. Gli INS, *le altre autorità nazionali e gli organismi di cui al paragrafo 1* istituiscono i necessari meccanismi di cooperazione *in conformità delle specificità nazionali*. Tali meccanismi prevedono inoltre la possibilità per gli INS di effettuare controlli sulla qualità dei dati e di produrre quadri statistici basati sui pertinenti dati amministrativi *consultati*.

* *Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).";*

4) sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 17 ter

Obbligo per i soggetti privati titolari dei dati di mettere a disposizione i dati per lo sviluppo, la produzione *e la diffusione* di statistiche europee

1. Fatti salvi gli obblighi di segnalazione, *le rilevazioni dei dati o qualsiasi accesso ai dati* stabiliti nella legislazione statistica settoriale dell'Unione o l'obbligo per i titolari dei dati di mettere a disposizione dati in caso di necessità eccezionali conformemente *al regolamento (UE) 2023/2854 del Parlamento europeo e del Consiglio**, un INS o la Commissione (Eurostat) può chiedere a un soggetto privato titolare dei dati di rendere disponibili *gratuitamente* i dati e i metadati pertinenti *se i dati richiesti sono strettamente necessari* per lo sviluppo, la produzione *e la diffusione* di statistiche europee *e non possono essere ottenuti con altri mezzi o il loro* riutilizzo comporterà una notevole riduzione dell'onere di risposta a carico dei titolari dei dati e di altre imprese. *Tali rilevazioni dei dati o tale accesso ai dati possono essere inclusi dalla Commissione nel programma di lavoro annuale.*
2. In qualità di coordinatore del sistema statistico nazionale, un INS può presentare una richiesta di dati a un soggetto privato titolare dei dati per conto di qualsiasi altra autorità nazionale, se i dati richiesti sono necessari per le statistiche europee sviluppate, prodotte *e diffuse* da detta *altra* autorità nazionale. *L'INS e le altre autorità nazionali di uno Stato membro cooperano al fine di evitare oneri eccessivi per i* soggetti privati *titolari dei dati.*

3. Gli INS e la Commissione (Eurostat) cooperano e si assistono reciprocamente al fine di evitare **oneri eccessivi** per i soggetti privati titolari dei dati e di determinare chi deve presentare le richieste di dati. In particolare la richiesta di dati è presentata a un soggetto privato titolare dei dati **dall'INS, a meno che la Commissione (Eurostat) e gli INS interessati non convengano che la richiesta della Commissione (Eurostat) è più efficiente**, ad esempio nel caso di soggetti privati titolari dei dati che operano su scala dell'Unione.
4. La Commissione (Eurostat) può, di concerto con gli INS, istituire un'infrastruttura sicura, **da utilizzare su base volontaria**, per agevolare l'ulteriore condivisione con gli INS e **le altre autorità nazionali** dei dati cui è stato accordato l'accesso conformemente al paragrafo 3.

*L'infrastruttura sicura di cui al primo comma si basa su tecnologie specificamente progettate per conformarsi ai regolamenti (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio** e (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio***.*

5. **Qualora i dati richiesti da un INS a norma del paragrafo 1 richiedano un servizio di trattamento specifico, gli Stati membri possono fornire una compensazione al soggetto privato titolare dei dati per tale servizio di trattamento specifico, salvo nei casi in cui il diritto nazionale impedisca all'INS o alle altre autorità nazionali responsabili della produzione delle statistiche di compensare i titolari dei dati. Qualora i dati siano richiesti dalla Commissione (Eurostat) per motivi di efficienza a norma del paragrafo 3 e sia necessario un servizio di trattamento specifico, la Commissione (Eurostat) propone una compensazione ragionevole al soggetto privato titolare dei dati per tale servizio di trattamento specifico.**

6. Il presente articolo non si applica alle microimprese o alle piccole imprese quali definite all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione^{****}, *tranne in casi debitamente giustificati in cui i dati detenuti da tali microimprese o piccole imprese sono di interesse specifico per le statistiche ufficiali a causa della natura e del volume di tali dati a livello nazionale.*

Articolo 17 quater

Richieste di dati e modalità di messa a disposizione dei dati per lo sviluppo, la produzione *e la diffusione* di statistiche europee

1. Nel richiedere i dati conformemente all'articolo 17 ter, gli INS o la Commissione (Eurostat):
 - a) specificano quali sono i dati *e i metadati* richiesti;
 - b) *specificano* l'esigenza statistica per la quale sono richiesti i dati conformemente all'articolo 17 ter, paragrafo 1;
 - c) specificano la frequenza e i termini entro i quali i dati devono essere messi a disposizione;
 - d) specificano le modalità operative per la messa a disposizione dei dati.

■

2. Le richieste di dati di cui al paragrafo 1 *rispettano il principio della minimizzazione dei dati e sono proporzionate alle esigenze statistiche in termini di livello di dettaglio e volume dei dati e di frequenza con cui i dati devono essere messi a disposizione. Tali richieste riguardano, in linea di principio, dati non personali e, solo in circostanze specifiche, dati personali provenienti da categorie di dati personali specificati nella legislazione settoriale.*
3. A seguito di una richiesta di dati di cui al paragrafo 1, tra l'INS, *l'altra autorità nazionale* o la Commissione (Eurostat) e il titolare dei dati privati interessato si apre un dialogo per discutere *e concordare le misure necessarie per mettere a disposizione i dati per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee*, al fine di concludere un accordo ■ .
4. Se un accordo di cui al paragrafo 3 non è concluso entro tre mesi dalla notifica della richiesta di dati di cui al paragrafo 1 *o se l'accordo non è rispettato dal* soggetto privato *titolare dei dati:*

- a) *quando la richiesta di dati proviene dall'INS, questo può rivolgere una seconda richiesta al titolare dei dati privati affinché metta a disposizione i dati entro un termine specifico e il soggetto privato titolare dei dati mette quindi a disposizione i dati pertinenti entro tale termine;*
- b) *quando la richiesta di dati proviene dalla Commissione (Eurostat), essa può adottare una decisione per imporre al soggetto privato titolare dei dati di mettere a disposizione i dati entro un periodo non inferiore a 15 giorni di calendario e il soggetto privato titolare dei dati mette quindi i dati pertinenti a disposizione della Commissione (Eurostat) entro il termine specificato nella decisione.*

Il paragrafo 1 si applica a una decisione di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo. Tale decisione tiene conto delle questioni sulle quali le parti possono aver concordato durante il dialogo con il titolare dei dati privati. Indica inoltre il termine entro il quale il soggetto privato titolare dei dati deve presentare la sua risposta, il termine entro il quale il soggetto privato titolare dei dati deve mettere a disposizione i dati, le sanzioni pecuniarie di cui al paragrafo 6 che possono essere applicate se i dati non sono forniti in tempo utile e i mezzi di ricorso contro la decisione.

5. *Gli Stati membri prendono le misure appropriate per garantire la corretta applicazione delle richieste di cui al paragrafo 4, lettera a).*
6. **■** La Commissione *prende* le misure appropriate per garantire la corretta applicazione delle decisioni adottate a norma del paragrafo 4, *lettera b)*. Tali misure possono includere l'imposizione di ammende qualora il titolare dei dati privati, intenzionalmente o per negligenza, non fornisca i dati richiesti mediante una decisione di cui al paragrafo 4, lettera b), entro il termine stabilito o fornisca dati inesatti, incompleti o fuorvianti. Nel fissare l'importo delle ammende, **■** la Commissione *tiene* conto della natura, della gravità, della durata e della reiterazione della violazione.
7. *La Commissione può adottare decisioni che impongono ammende entro un anno dal termine per la presentazione dei dati stabilito nella decisione a norma del paragrafo 4, lettera b), se il soggetto privato titolare dei dati non presenta i dati o entro un anno dalla presentazione di dati inesatti, incompleti o fuorvianti. Le ammende possono arrivare fino a 25 000 EUR e, in caso di reiterazione entro tre anni, fino a 50 000 EUR. Il potere della Commissione di applicare le decisioni che irrogano un'ammenda è soggetto a un termine di prescrizione di cinque anni a decorrere dalla data in cui la decisione diventa definitiva. Prima di adottare una decisione ai sensi del paragrafo 6, la Commissione dà al soggetto privato titolare dei dati la possibilità di essere ascoltato in merito alle constatazioni preliminari della Commissione e alle misure che quest'ultima potrebbe adottare sulla base di tali constatazioni.*

Articolo 17 quinquies

Esame da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea delle decisioni che irrogano ammende

A norma dell'articolo 261 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito per esaminare le decisioni con le quali la Commissione irroga un'ammenda. Essa può annullare, ridurre o aumentare l'ammenda irrogata.

Articolo 17 sexies

Obblighi degli INS, **di altre autorità nazionali** e della Commissione (Eurostat) **nell'utilizzo** dei dati messi a disposizione **dai titolari di dati privati** per lo sviluppo, la produzione **e la diffusione** di statistiche europee

1. Gli INS e la Commissione (Eurostat) utilizzano i dati messi a disposizione conformemente all'articolo 17 ter per lo sviluppo, la produzione **e la diffusione** di statistiche europee: ■
 - a) esclusivamente a fini statistici;
 - b) nel rispetto dei principi **statistici di cui all'articolo 2, paragrafo 1**; e
 - c) **conformemente all'**obbligo di non condividerli **al di fuori dell'SSE**, salvo previo consenso del soggetto privato titolare dei dati **alla condivisione di tali dati**.

2. *Gli INS e la Commissione (Eurostat) predispongono garanzie adeguate in relazione al trattamento dei dati personali a fini statistici conformemente all'articolo 89 del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/1725, in particolare onde garantire il rispetto del principio della pseudonimizzazione dei dati.*
3. Gli INS e la Commissione (Eurostat):
- a) adottano misure adeguate per tutelare il segreto statistico e i segreti commerciali ■ ;
 - b) attuano, nella misura in cui il trattamento dei dati personali è necessario, misure tecniche e organizzative che tutelino i diritti e le libertà degli interessati.
4. I paragrafi 1 e 3 del presente articolo si applicano a **qualsiasi** altra autorità nazionale che abbia ricevuto dati a seguito di una richiesta presentata per suo conto da un INS a norma dell'articolo 17 ter, paragrafo 2.
-

1. I dati *non riservati* sono condivisi, *se necessario e se disponibili in forma aggregata, su richiesta* tra gli INS, *di propria iniziativa o per conto di qualsiasi altra autorità nazionale*, e tra gli INS e la Commissione (Eurostat) esclusivamente a fini statistici e per migliorare la qualità delle statistiche europee.
2. *La condivisione dei dati non riservati, compresi i dati messi a disposizione dai soggetti privati titolari dei dati, avviene su richiesta tra l'SSE e un membro del SEBC, se necessario e se i dati sono disponibili in forma aggregata, nei settori di responsabilità condivisa o di interesse comune quando i dati sono utilizzati esclusivamente a fini statistici e per migliorare la qualità delle statistiche europee sviluppate e prodotte da tale membro del SEBC.*
3. ■ La Commissione (Eurostat) istituisce un'infrastruttura sicura per facilitare la condivisione dei dati ai sensi del presente articolo e gli INS e, se del caso, le altre autorità nazionali *o i membri del SEBC* possono utilizzare tale infrastruttura sicura per la condivisione dei dati *su base volontaria*.

4. La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, gli aspetti tecnici della condivisione dei dati tra le autorità statistiche di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

* *Regolamento (UE) 2023/2854 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sui dati) (GU L, 2023/2854, 22.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2854/oj>).*

** *Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).*

*** *Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).*

**** Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). ';

5) è inserito il seguente capitolo:

"CAPITOLO III bis

SVILUPPO DI STATISTICHE EUROPEE

Articolo 17 octies

Statistiche in fase di sviluppo

1. Gli INS, le altre autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) si adoperano per innovare e sviluppare costantemente nuovi risultati e nuove informazioni statistici sulla base di tutte le fonti di dati disponibili e per utilizzare tecnologie all'avanguardia, al fine di integrarli nella produzione regolare di statistiche europee. *A tal fine la Commissione (Eurostat) può avviare, in stretta collaborazione con il comitato dell'SSE, lo sviluppo di nuovi risultati e nuove informazioni statistici in tutto l'SSE. Tali risultati e informazioni statistici possono essere inclusi nel programma di lavoro annuale e applicati mediante le singole azioni statistiche di cui all'articolo 14, paragrafo 1.*

2. ■ Le statistiche in fase di sviluppo non devono necessariamente soddisfare tutti i criteri di qualità di cui all'articolo 12, paragrafo 1.
3. La Commissione (Eurostat) *può diffondere* le statistiche europee in fase di sviluppo di concerto con gli INS *o altre autorità nazionali* e precisa esplicitamente che sono in fase di sviluppo. *Gli INS e le altre autorità nazionali possono inoltre diffondere statistiche europee in fase di sviluppo da essi prodotte.*

■ ";

6) all'articolo 18 è aggiunto il paragrafo seguente:

- "4. La Commissione (Eurostat) può *diffondere* le statistiche europee *già* pubblicate dagli Stati membri a livello nazionale prima dei termini stabiliti nella pertinente legislazione settoriale ■ , a condizione che siano conformi alle definizioni e alla classificazione pertinenti. ■ ";

7) *all'articolo 21, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:*

- "1. La trasmissione di dati riservati da un'autorità dell'SSE, di cui all'articolo 4, che ha rilevato i dati a un'altra autorità dell'SSE è consentita a condizione che sia necessaria ai fini dell'efficienza dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee o del miglioramento della loro qualità. Se i dati sono stati trasmessi alla Commissione (Eurostat), è necessario il benessere degli INS o dell'altra autorità nazionale che ha fornito i dati.*
- 2. La trasmissione di dati riservati da un'autorità dell'SSE che ha rilevato i dati a un membro del SEBC è consentita a condizione che sia necessaria ai fini dell'efficienza dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee o del miglioramento della loro qualità, nell'ambito delle rispettive sfere di competenza dell'SSE e del SEBC e che tale necessità sia stata giustificata. Se i dati sono stati trasmessi alla Commissione (Eurostat), è necessario il benessere degli INS o dell'altra autorità nazionale che ha fornito i dati.";*

8) *l'articolo 23 è sostituito dal seguente:*

"Articolo 23

Accesso a dati riservati per fini di ricerca

La Commissione (Eurostat) o gli INS o le altre autorità nazionali, nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, possono autorizzare l'accesso ai dati riservati, compresi i dati messi a disposizione dai titolari dei dati privati, che consentono solamente l'identificazione indiretta delle unità statistiche ai ricercatori che effettuano analisi statistiche a fini scientifici. Se i dati sono stati trasmessi alla Commissione (Eurostat), è necessario il benessere degli INS o dell'altra autorità nazionale che ha fornito i dati.

La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le modalità, le norme e le condizioni di accesso a livello dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

Ai fini del presente regolamento, nelle finalità di ricerca rientrano attività di ricerca quali lo sviluppo e la dimostrazione di tecnologie, la ricerca fondamentale e la ricerca applicata.";

9) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

"Articolo 25

Dati accessibili al pubblico

I dati *lecitamente accessibili al pubblico che permangono* accessibili al pubblico *secondo il diritto dell'Unione o nazionale* non sono considerati riservati se utilizzati a fini statistici *o per la diffusione di statistiche ricavate da tali dati. Tali dati comprendono in particolare i dati sugli attributi chiave di singole imprese elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/138 della Commissione**.

* *Regolamento di esecuzione (UE) 2023/138 della Commissione, del 21 dicembre 2022, che stabilisce un elenco di specifiche serie di dati di elevato valore e le relative modalità di pubblicazione e riutilizzo (GU L 19 del 20.1.2023, pag. 43)."*

10) al capitolo VI è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 26 bis

Contributo ai ■ quadri nazionali di governance dei dati

1. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, gli INS possono assumere a livello nazionale funzioni stabilite nei quadri nazionali di governance dei dati con l'obiettivo di promuovere l'integrazione e l'interoperabilità dei dati, la descrizione dei metadati, la garanzia della qualità e la definizione di norme, ***la condivisione e il riutilizzo dei dati***, nonché altri compiti e funzioni di cui al regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio*.
2. L'esercizio delle funzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo da parte degli INS è compatibile con ***l'esercizio delle funzioni statistiche svolte conformemente ai*** principi statistici di cui all'articolo 2, paragrafo 1. ■

* Regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (regolamento sulla governance dei dati) (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 1).";

11) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 27 bis

Valutazione e riesame

Entro ... [cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo]
la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento e presenterà una
relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio. La valutazione
riguarda in particolare gli elementi seguenti:

- a) la risposta statistica a una situazione di crisi a norma dell'articolo 16 bis;
- b) l'obbligo per i titolari dei dati *privati* di consentire *l'utilizzo* dei loro dati per le
statistiche europee conformemente agli articoli 17 ter, 17 quater, 17 quinquies
e 17 sexies;
- c) la condivisione dei dati nell'SSE a norma dell'articolo 17 septies;
- d) lo sviluppo di statistiche europee di cui al capitolo III bis."

Articolo 2
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...,

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

La presidente

Il presidente
